



Il Fotovoltaico

IN CHE COSA CONSISTE

Cosa è un impianto fotovoltaico

L'impianto fotovoltaico è uno strumento per la produzione di energia elettrica, che permette di trasformare l'energia solare in energia elettrica, attraverso un processo diretto, sfruttando le proprietà del silicio.

Componenti principali di un impianto fotovoltaico:

- Moduli fotovoltaici: pannelli che ospitano le celle fotovoltaiche di silicio; la potenza specifica del modulo fotovoltaico è pari a $100 \div 400$ Watt. Il modulo occupa una superficie non superiore a 2 m^2 e presenta un peso di circa 20 kg. Il carico specifico medio, quindi, è pari a circa 10 kg/m^2 .
- Strutture di sostegno: strutture che sostengono i moduli fotovoltaici realizzate generalmente in metallo, con le quali si può ottenere l'inclinazione desiderata del piano dei moduli stessi rispetto all'orizzontale; l'inclinazione ottimale è di circa 30° .
- Inverter: dispositivo elettronico che permette di ottenere la conversione da corrente continua, prodotta dall'impianto fotovoltaico, in alternata, per essere adeguata alle caratteristiche della rete elettrica nazionale.
- Sistema di controllo: dispositivo elettronico che, oltre che tenere sotto controllo il funzionamento dell'impianto, permette la registrazione delle misure e la visualizzazione di alcune grandezze caratteristiche.



SOMMARIO

Censimento.....	2
La circolare 36/E.....	3
Le differenze.....	4
Esenzioni.....	4
Le cessioni dal 2014.....	4
La classificazione catastale.....	5
Imposte Dirette.....	6
Aspetti IVA.....	6
Società di Comodo.....	7
Il V Conto Energia.....	7
Chiarimenti fiscali.....	8
Tariffa Premio.....	8
Tariffa onnicomprensiva.....	8
Detrazione del 55%.....	8
Durata dell'impianto.....	8
Assicurazione.....	8
Chiarimenti accatastamenti....	9
Esempi.....	10

STATISTICHE

Dal rapporto della società Althesys, del 2012 è risultato che l'Italia con le rinnovabili ci ha guadagnato e la cifra potrebbe arrivare ai 50 miliardi per il periodo 2008-2030 (ad oggi siamo a 22 miliardi).

I costi per tale operazione sono rappresentati dagli incentivi e da quelli dovuti alle carenze delle infrastrutture.

I vantaggi sono:

- maggior occupazione nel settore;
- la riduzione di immissioni, importanti sia dal punto di vista della salute, che da quello economico, perchè gli stati pagano una tassa secondo quanta CO2 producono;
- la riduzione del rischio di black out.

CENSIMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Il 12 giugno 2013, in Sicilia, è entrato in vigore il Decreto Amministrativo n. 215, emesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, volto a regolare il monitoraggio degli obiettivi regionali dell'uso delle fonti rinnovabili di energia.

Con questo decreto si introduce un [Registro Regionale delle Fonti Energetiche Rinnovabili](#) con cui censire tutti gli impianti presenti nel territorio siciliano: **coloro che posseggono un impianto di produzione di energia termica e/o elettrica sono tenuti ad iscriversi, tramite la compilazione di un modulo (Allegato A del Decreto), al suddetto Registro entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto.**

La Regione Sicilia effettuerà controlli a campione per verificare che i possessori di impianti si attengano alle varie comunicazioni di cui sopra, pena la sospensione dell'autorizzazione o della concessione all'esercizio.

L'iscrizione nel suddetto elenco dovrà avvenire esclusivamente in via telematica, compilando **l'allegato A** sulla seguente [link: http://www.certificazione-energetica-regionesiciliana.it/it/allegato-a.html](http://www.certificazione-energetica-regionesiciliana.it/it/allegato-a.html)

Registro regionale delle Fonti Energetiche Rinnovabili http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipEnergia/PIR_2754499.1088975756/PIR_RegistroregionaledelleFontiEnergeticheRinnovabili

L'Italia è sempre più verde, con il 98% dei comuni che hanno adottato le energie rinnovabili. 5 le province 100% autonome per produzione di energia elettrica.


OBBLIGO ISCRIZIONE

Con D.A. 215/2013, dal 18/06/2013 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) la Regione Sicilia ha istituito il Registro Regionale delle Fonti Rinnovabili e previsto l'obbligo d'iscrizione presso lo stesso gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia ai fini del monitoraggio sulle stesse

Pertanto, tutti gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile presenti sul territorio regionale dovranno effettuare la registrazione entro i termini previsti dal suddetto D. A., pena la decadenza del titolo autorizzativo.

CENSIMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Sia i titolari di impianti privati che gli enti pubblici sono soggetti all'obbligo, con le diverse modalità e tempistiche indicate nel decreto stesso. La mancata comunicazione comporta la sospensione del Titolo Autorizzativo o della Concessione all'esercizio mentre per gli enti pubblici la sospensione di eventuali agevolazioni finanziarie. L'obbligo di iscrizione si applica a tutti gli impianti di produzione di energia (termica e/o elettrica) da fonte rinnovabile presenti sul territorio regionale e ai soggetti concessionari e titolari degli impianti di distribuzione/vendita di combustibili solidi, liquidi e gassosi ivi compresi i titolari di concessione all'esercizio di cui alla legge regionale 5 agosto 1992 n° 97. I soggetti titolari degli impianti privati già in esercizio, sono tenuti entro il 10/09/2013 a provvedere all'iscrizione degli stessi. I soggetti titolari degli impianti sono tenuti entro 90 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, a provvedere all'iscrizione degli stessi nell'apposito registro. I soggetti titolari di impianti autorizzati ai sensi del Decreto legislativo 387/08 e del D.P. Reg 18-07-2012 n° 48 con potenza superiore ai 200 kW devono comunicare entro il 1° maggio di ogni anno l'energia prodotta nell'anno precedente inviando apposita comunicazione. Gli enti locali sono tenuti a comunicare, entro sei mesi e con cadenza trimestrale i dati relativi agli impianti autorizzati.



La Circolare 36E del 19/12/2013

Con la circolare n. 36/E, l'Agenzia scioglie i dubbi degli operatori del settore tra vecchie e nuove istruzioni

Dall'Agenzia delle Entrate arriva la circolare n. 36/E per sciogliere i dubbi degli operatori del settore, mettendo a sistema le vecchie istruzioni e fornendone nuove per inquadrare correttamente gli impianti fotovoltaici sul piano fiscale e catastale.

In particolare, il documento spiega quando queste installazioni sono qualificabili come beni mobili o immobili e il diverso trattamento che ne deriva in termini di imposte dirette, Iva e registro. Passa poi in rassegna le ipotesi di impianti realizzati su beni di terzi e quelli acquistati in leasing, la possibilità di disapplicare la disciplina delle società non operative a coloro che producono energia fotovoltaica, anche nel caso specifico delle holding, e il trattamento Iva delle locazioni di terreni destinati a realizzare impianti. Ultime considerazioni della circolare dedicate, invece, al nuovo sistema di incentivi "Quinto Conto Energia".

La circolare pone l'accento sulla corretta qualifica immobiliare degli impianti. Si considerano beni immobili quando costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica che può essere autonomamente censita nella categoria catastale D/1 "opifici" oppure D/10 "fabbricati per funzioni produttive connesse ad attività agricole", nel caso in cui abbiano i requisiti di ruralità. Inoltre, si considerano immobili quando sono posizionati sulle pareti di un immobile o su un tetto e per esse sussiste l'obbligo della dichiarazione di variazione catastale. A questo proposito, il documento precisa che la dichiarazione di variazione catastale è necessaria quando l'impianto fotovoltaico integrato su un immobile ne incrementa il valore capitale (o la redditività ordinaria) di almeno il 15%. In questo caso, infatti, l'impianto non è accatastato autonomamente, ma aumenta la rendita catastale dell'immobile principale, senza mutarne la classificazione.

Sono, invece, classificabili come beni mobili quando non è necessario dichiararli al catasto né autonomamente né come variazione dell'unità immobiliare di cui fanno parte perché rispettano specifici requisiti in termini di potenza e dimensioni.

La circolare, nel capitolo dedicato al trattamento Iva delle cessioni di impianti considerati beni immobili, precisa che l'aliquota ridotta al 10% si applica all'acquisto o alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica e spiega quali sono. Si definiscono così gli impianti in grado di produrre e fornire elettricità di potenza tale da poter essere utilizzata o immessa nella rete di distribuzione e che, a questo scopo, contengano quei componenti necessari individuati nella norma Cei 82-25.

A partire dal nuovo anno le cessioni di impianti fotovoltaici qualificati come beni immobili, che non rientrano in campo Iva, scontano il Registro nella misura proporzionale del 9%. Per questi trasferimenti, l'imposta da corrispondere non può essere inferiore a mille euro. Le stesse operazioni sono soggette alle imposte ipotecarie e catastali fisse a 50 euro.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Con circolare n. 36/E del 19 dicembre, l'Agenzia delle Entrate chiarisce come inquadrare correttamente gli impianti fotovoltaici sul piano fiscale e catastale trattando le problematiche relative all'accatastamento degli impianti, i conseguenti risvolti fiscali e analizzando gli aspetti tributari del V Conto Energia.

In particolare, si spiega quando queste installazioni siano qualificabili come beni mobili o immobili e il diverso trattamento che ne deriva in termini di imposte dirette, Iva e registro.

Affrontate poi le ipotesi di impianti realizzati su beni di terzi e quelli acquistati in leasing, la possibilità di disapplicare la disciplina delle società non operative a coloro che producono energia fotovoltaica, anche nel caso specifico delle holding, e il trattamento Iva delle locazioni di terreni destinati a realizzare impianti.



www.fotovoltaicoperte.com

www.rinnovabili.it

www.energiasicilia.it

FOTOVOLTAICO: BENE MOBILE O IMMOBILI LE DIFFERENZE

La circolare 36/E pone l'accento sulla corretta qualifica mobiliare o immobiliare degli impianti. Si considerano beni immobili quando costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica che può essere autonomamente censita nella categoria catastale D/1 "opifici" oppure D/10 "fabbricati per funzioni produttive connesse ad attività agricole", nel caso in cui abbiano i requisiti di ruralità. Inoltre, si considerano immobili quando sono posizionati sulle pareti di un immobile o su un tetto e per esse sussiste l'obbligo della dichiarazione di variazione catastale. A questo proposito, si precisa che la dichiarazione di varia-

zione catastale è necessaria quando l'impianto fotovoltaico integrato su un immobile ne incrementa il valore capitale (o la redditività ordinaria) di almeno il 15%. In questo caso, infatti, l'impianto non è accatastato autonomamente, ma aumenta la rendita catastale dell'immobile principale, senza mutarne la classificazione. Sono, invece, classificabili come beni mobili quando non è necessario dichiararli al Catasto né autonomamente né come variazione dell'unità immobiliare di cui fanno parte perché rispettano specifici requisiti in termini di potenza e dimensioni.

- **beni immobili** quando sono iscrivibili nelle categorie catastali D/1 (opifici) o D/10 (immobili rurali) e quando sono posizionati sulle pareti o su un tetto, oppure sono realizzati su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato
- **beni mobili**, quando sono di modesta entità e soddisfano uno dei requisiti sopra richiamati.

AVVISO

Ai fini del calcolo delle imposte dirette, il costo sostenuto per la realizzazione degli impianti fotovoltaici (indipendentemente dalla classificazione a bene mobile o immobile) è deducibile a titolo di ammortamento, ma a condizione che venga utilizzato da persone fisiche o giuridiche titolari di reddito d'impresa.

L'utilizzo dell'impianto deve essere direttamente collegato allo svolgimento di tale attività di impresa.

Se l'impianto è considerato bene immobile, la quota di ammortamento sarà pari al 4%, mentre sarà il 9% sui beni mobili.

IVA—ESENZIONI PER MOLTI IMPIANTI "IMMOBILI"

La circolare, nel capitolo dedicato al trattamento Iva delle cessioni di impianti considerati beni immobili, precisa che l'aliquota ridotta al 10% si applica all'acquisto o alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica e spiega quali sono. Si definiscono così gli impianti in grado di produrre e fornire elettricità di potenza tale da poter essere utilizzata o immessa nella rete di distribuzione e che, a questo scopo, contengano quei componenti necessari individuati nella norma CEI 82-25.

LE CESSIONI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DAL 2014

A partire dal nuovo anno le cessioni di impianti fotovoltaici qualificati come beni immobili, che non rientrano in campo Iva, scontano il Registro nella misura proporzionale del 9%. Per questi trasferimenti, l'imposta da corrispondere non può essere inferiore a mille euro. Le stesse operazioni sono soggette alle imposte ipotecarie e catastali fisse a 50 euro.

LA CLASSIFICAZIONE CATASTALE

L’Agenzia nella prima parte del documento di prassi in commento ripercorre inizialmente le due diverse “correnti” di pensiero, che nel corso degli ultimi anni si sono create e che hanno visto “contrapposte”: da un lato l’Agenzia del Territorio, sostenitrice dell’acatastamento degli impianti fotovoltaici nella categoria catastale degli opifici (D/1) e dall’altro lato l’Agenzia delle Entrate sostenitrice, invece, della qualificazione mobiliare di tali impianti.

Rispetto a tale ultima “corrente”, con la C.M. n.36/E/2013 l’Agenzia delle Entrate ritorna sui propri passi, affermando che le indicazioni contenute nei precedenti documenti di prassi – le CC.MM. n. 46/E/2007, n. 38/E/2008 e n. 38/E/2010 – in base ai quali gli impianti fotovoltaici sono qualificabili come beni mobili, sono state manifestate esaminando i casi di impianti dotati di facile amovibilità e senza che l’eventuale spostamento comportasse il sostenimento di costi rilevanti. Tale “revisione” viene giustificata dall’Agenzia con l’intento di uniformare il comportamento degli uffici e degli operatori.

L’Agenzia, nell’intento di perseguire tale obiettivo di uniformità, riprende i concetti già espressi dal Territorio dapprima con la R.M. n. 3/T/2008 e da ultimo con la nota 22.6.2012 n. 31892.

In particolare, le Entrate, affermano quanto segue:

- **gli immobili ospitanti** le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere acatastati nella categoria “D/1 – opifici” e nella determinazione della relativa rendita catastale devono essere **inclusi i pannelli fotovoltaici**, in quanto ne determinano il carattere sostanziale di centrale elettrica e, quindi, di “opificio”;
- le installazioni fotovoltaiche poste su edifici e quelle realizzate su **aree di pertinenza**, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, **non devono essere acatastate autonomamente**, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. Sussiste, comunque la necessità di procedere, con **dichiarazione di variazione** da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della **rendita dell’unità immobiliare** nella misura del 15% o superiore, in base alle disposizioni catastali dell’amministrazione competente;
- **gli impianti di modesta entità** (ad esempio quelli domestici), invece, **non devono essere acatastati** e non comportano l’insorgenza di alcun obbligo in capo al soggetto interessato.

Con riferimento a tale ultima categoria di impianti, le Entrate, richiamando i concetti espressi nella citata nota del Territorio, si preoccupano di indicare quali sono le caratteristiche, in termini di potenza e dimensione, che devono essere soddisfatte per accedere a tale tipologia di impianti.

In particolare, l’Agenzia ricorda che devono essere considerati impianti di modesta entità quegli impianti che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:

- la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso;
- la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
- per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m.

Di conseguenza, a parere dell’Agenzia, la qualifica di un impianto fotovoltaico nella categoria degli immobili, in base alle sopracitate regole catastali, deve essere assunta a riferimento anche per il corretto trattamento fiscale degli stessi impianti. Tuttavia, fortunatamente, in rispetto dell’art.10 dello Stato del Contribuente, si afferma che i comportamenti tenuti dai contribuenti ai fini delle imposte dirette ed indirette, sulla base delle diverse indicazioni rese con precedenti documenti di prassi devono essere considerati corretti.

Nel caso in cui, invece, l'impianto non debba essere accatastato autonomamente, in quanto totalmente o parzialmente integrato all'unità immobiliare, i relativi costi, se capitalizzati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili, devono essere ammortizzati ai fini delle imposte dirette applicando l'aliquota di ammortamento dell'immobile cui l'impianto risulta integrato.

In riferimento alla classificazione immobiliare di un impianto fotovoltaico, l'Agenzia ricorda anche la necessità di procedere all'applicazione della disciplina dello scorporo del valore del terreno, di cui all'articolo 36 DL n. 223/2006.

Una particolare situazione, ma non infrequente, presa in esame dalla circolare, riguarda il caso in cui l'immobile sul quale vengono integrati i pannelli fotovoltaici, totalmente o parzialmente, sia di proprietà di terzi. In tal caso, a parere dell'Agenzia, nel rispetto dell'OIC 24, il relativo costo si configura come una spesa di manutenzione straordinaria non capitalizzabile in quanto relativo ad un bene non di proprietà, fiscalmente deducibile secondo le disposizioni di cui agli artt. 102 o 108 del Tuir.

IMPATTO SULLE IMPOSTE DIRETTE

Ai fini del calcolo delle imposte dirette, il costo sostenuto per la realizzazione degli impianti fotovoltaici (indipendentemente dalla classificazione a bene mobile o immobile) è deducibile a titolo di ammortamento, ma a condizione che venga utilizzato da persone fisiche o giuridiche titolari di reddito d'impresa.

L'utilizzo dell'impianto dev'essere direttamente collegato allo svolgimento di tale attività di impresa.

Se l'impianto è considerato bene immobile, la quota di ammortamento sarà pari al 4%, mentre sarà il 9% sui beni mobili.

IMPOSTE DIRETTE

Ai fini delle imposte dirette, l'Agenzia conferma le precedenti indicazioni, affermando la deducibilità del costo dell'impianto in base allo stanziamento delle quote di ammortamento, rispettivamente nella misura del 9%, quando è qualificato come bene mobile, e nella misura del 4%, quando rientra nella categoria degli immobili. Tale percentuale, in luogo di quella più conosciuta del 3%, è la diretta considerazione dell'attribuzione degli impianti fotovoltaici alla categoria degli immobili del settore

energia termoelettrica ed in particolare a quella prevista per i "fabbricati destinati all'industria". Anche rispetto a tale questione, l'Agenzia afferma che nel caso in cui i contribuenti, sulla base delle indicazioni rese nei precedenti documenti di prassi, abbiano qualificato l'impianto come bene mobile applicando l'aliquota del 9%, i maggiori ammortamenti dedotti nei periodi d'imposta precedenti ai chiarimenti contenuti nella presente circolare non devono essere rettificati.

ASPETTI IVA

La classificazione sopra esposta determina i relativi effetti anche dal punto di vista Iva. Infatti:

- se l'impianto fotovoltaico è qualificabile come bene mobile, nel caso di cessione trovano applicazione ai fini della territorialità le regole di cui all'articolo 7-bis DPR 633/1972 e 7-ter in riferimento alle prestazioni di servizi;
- se, invece, l'impianto è qualificabile come bene immobile, nel caso di cessione trovano applicazione le regole di cui all'articolo 10, co. 8-bis e 8-ter del D.P.R. 633/1972 (8-ter per gli opifici e 8-bis per i lastrici solari, categoria catastale F/5) e l'art. 7-quater lett. a) per stabilire la territorialità delle prestazioni di servizi.

Con riferimento agli impianti installati su immobili di terzi, l'Agenzia precisa che l'Iva assolta al momento dell'acquisto non può essere chiesta a rimborso ex art. 30 DPR 633/1972, in quanto l'impianto non costituisce bene ammortizzabile.

Nel caso, invece, della locazione di terreni sul quale è realizzato l'impianto fotovoltaico è applicabile, alternativamente, il seguente trattamento:

- esente da IVA, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 8) ove il terreno oggetto di locazione è da qualificare come terreno non suscettibile di utilizzazione edificatoria;
- imponibile IVA ad aliquota ordinaria, ove il terreno oggetto di locazione è da qualificare come terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria.

SOCIETA' DI COMODO

Rispetto alla normativa delle “società di comodo”, finalmente, l’Agenzia ha preso atto che il mercato relativo alla produzione e vendita dell’energia elettrica derivante da fonte fotovoltaica si configura come un mercato vincolato in cui gli operatori non godono di piena autonomia, in quanto, generalmente, la vendita di energia avviene da parte degli operatori a prezzi imposti, sulla base di specifici contratti stipulati con il GSE. Di conseguenza, l’Agenzia afferma che in caso di mancato superamento del test di operatività da parte di un contribuente che scelga la vendita “indiretta”, ai fini dell’accoglimento dell’istanza di disapplicazione lo stesso può addurre come giustificazione la circostanza che la vendita dell’energia avviene sulla base di specifici contratti stipulati con il GSE, che impone al produttore i prezzi di vendita. Nel caso, in cui, invece, il contribuente scelga la vendita “diretta”, il mancato superamento del test di operatività impone al contribuente di dimostrare – ai fini dell’accoglimento dell’istanza di disapplicazione – di volta in volta, l’esistenza di quelle situazioni oggettive che non hanno permesso il conseguimento di ricavi utili al superamento del citato test.

IL V CONTO ENERGIA

Rispetto al corretto trattamento tributario delle somme percepite in base al V Conto Energia – tariffa premio e tariffa omnicomprensiva – l’Agenzia richiama i chiarimenti espressi con la C.M. 46/E/2007, seppur relativi ad un precedente sistema di incentivazione, basato sulla c.d. “tariffa incentivante”.

A parere dell’Agenzia la tariffa omnicomprensiva, ossia l’incentivo che viene erogato dal GSE al responsabile dell’impianto fotovoltaico, in relazione all’energia immessa in rete, assume rilevanza fiscale, ai fini delle imposte dirette, Iva ed Irap, se percepita da un soggetto che svolge attività commerciale o agricola ai sensi degli articoli 2195 e 2135 del codice civile.

La tariffa premio, ossia la remunerazione della quantità di energia elettrica prodotta dall’impianto e contemporaneamente autoconsumata dal produttore, ai fini fiscali è assimilabile alla già conosciuta tariffa incentivante, quindi ad un contributo a fondo perduto e in quanto tale assoggettata al seguente trattamento fiscale:

- ai fini IVA risulta esclusa dal campo di applicazione,
- ai fini delle imposte dirette e dell’Irap, rappresenta una componente imponibile se percepita nell’ambito di un’attività commerciale;
- ai fini delle ritenute, è assoggettata alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 4% ai sensi del comma 2, dell’articolo 28, del DPR n. 600/1973, qualora sia corrisposta ad imprese o ad enti non commerciali per gli impianti che attengono all’attività commerciale.

TARIFFE FOTOVOLTAICO V CONTO ENERGIA

Il quinto conto energia, come per il quarto conto, definisce dei valori di coefficienti che permettono di calcolare gli incentivi statali del fotovoltaico.

I fattori che determinano quale valore di coefficiente si dispone sono essenzialmente 2: Il periodo di entrata in vigore dell’impianto fotovoltaico e il tipo di installazione che si effettua.

I periodi che determinano il cambiamento degli incentivi sono semestrali.

I tipi di installazione possono essere parzialmente integrati su edificio, completamente integrati su edificio, disposti su serre/tettoie (o simili).

Quale differenza c’è tra un impianto fotovoltaico integrato e uno parzialmente integrato? Essenzialmente l’impianto parzialmente integrato si appoggia a una superficie di tetto utilizzando uno scheletro di metallo va a ricoprire le tegole del tetto, mentre un impianto completamente integrato, sostituisce la copertura del tetto diventando lo stesso impianto fotovoltaico parte del tetto. La seconda installazione è decisamente più invasiva e costosa, ma permette di accedere a dei valori di incentivo più elevati.

CHIARIMENTI FISCALI SUGLI INCENTIVI DEL QUINTO CONTO ENERGIA

Al **Quinto Conto Energia** è dedicato l'ultimo capitolo della Circolare n. 36/E.

A chi produce energia fotovoltaica, infatti, sono corrisposti due diversi incentivi: la **tariffa premio** e la **tarrifa omnicomprensiva**.

Il primo viene erogato rispetto all'energia effettivamente prodotta e consumata per le proprie esigenze, mentre il secondo è relativo all'energia prodotta in eccesso e quindi immessa in rete.

TARIFFA PREMIO

La tariffa premio viene erogata dal **GSE**, che vuole così incentivare il possessore di un impianto fotovoltaico ad utilizzare l'energia prodotta, incrementando il risparmio in bolletta e riducendo la quantità di energia acquisita dalla rete.

Insomma, un vero "premio" per il corretto utilizzo dell'energia solare prodotta.

Tale tariffa premio risulta **esente ai fini Iva** (anche nel caso in cui gli impianti fotovoltaici siano utilizzati nell'esercizio di un'attività di impresa o di professioni).

Rientra nell'imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP solo se percepita nell'ambito di un'attività commerciale e, infine, è assoggettata alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 4% qualora sia corrisposta ad imprese o ad enti non commerciali per gli impianti che attengono all'attività commerciale.

TARIFFA OMNICOMPRESIVA

Anche la "tariffa omnicomprensiva" viene erogata dal GSE a favore del possessore di un impianto solare. In questo caso, però, **rappresenta un vero e proprio corrispettivo** per la quantità di energia in eccesso prodotta ed immessa in rete.

Quindi, fiscalmente, viene tratta come un vero e proprio compenso erogato a fronte della cessione di un bene (l'energia). **Sarà quindi rilevante ai fini Iva**, delle imposte dirette e dell'IRAP.

DETRAZIONE DEL 55%

La detrazione del 55% per gli interventi per il risparmio energetico non vale per gli impianti fotovoltaici. È invece valida per i pannelli solari termici (che permettono di riscaldare l'acqua e in certe condizioni di riscaldare le case), oltre che per le caldaie di nuova generazione, i "cappotti termici" e l'isolamento termico tramite adeguati serramenti. Il rimborso fiscale avviene in 5 anni. Questo incentivo non è gestito dal GSE ma dall'Enea e dall'agenzia delle Entrate. Tutta la normativa si trova all'indirizzo <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/decreti.htm>

DURATA DELL'IMPIANTO

La durata di un impianto fotovoltaico è in genere di 20-25 anni. L'incentivo Conto Energia dura 20 anni.

ASSICURAZIONE

Molte assicurazioni hanno predisposto dei prodotti ad hoc per il fotovoltaico, che coprono sia i rischi legati agli eventi naturali (per esempio grandine) sia gli atti di terzi (vandalismo e furti). Il premio dell'assicurazione, per un impianto domestico, è nell'ordine dei 10 euro annui per kW installato (in media 30 euro all'anno per un impianto domestico). Spesso le banche richiedono la sottoscrizione di una polizza assicurativa per concedere il finanziamento di un impianto fotovoltaico.

TARIFFE FOTOVOLTAICO V CONTO ENERGIA

Il quinto conto energia, come per il quarto conto, definisce dei valori di coefficienti che permettono di calcolare gli incentivi statali del fotovoltaico.

I fattori che determinano quale valore di coefficiente si dispone sono essenzialmente 2: Il periodo di entrata in vigore dell'impianto fotovoltaico e il tipo di installazione che si effettua.

I periodi che determinano il cambiamento degli incentivi sono semestrali.

I tipi di installazione possono essere parzialmente integrati su edificio, completamente integrati su edificio, disposti su serre/tettoie (o simili).

Quale differenza c'è tra un impianto fotovoltaico integrato e uno parzialmente integrato? Essenzialmente l'impianto parzialmente integrato si appoggia a una superficie di tetto utilizzando uno scheletro di metallo va a ricoprire le tegole del tetto, mentre un impianto completamente integrato, sostituisce la copertura del tetto diventando lo stesso impianto fotovoltaico parte del tetto. La seconda installazione è decisamente più invasiva e costosa, ma permette di accedere a dei valori di incentivo più elevati.

CHIARIMENTI

ACCATASTAMENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

L'Agenzia del Territorio, con la Nota del 22 giugno 2012, ha chiarito i criteri di accatastamento degli immobili su cui sono installati impianti fotovoltaici.

Nel documento vengono fornite informazioni su:

- criteri generali per attribuzione della categoria catastale e della rendita catastale;
- tipologie di impianto fotovoltaico per le quali sussiste l'obbligo di accatastamento;
- riconoscimento della ruralità degli immobili su cui sono installati gli impianti FV.

Alla fine della nota, un allegato tecnico contiene alcuni esempi di rappresentazione in mappa, la rappresentazione planimetrica delle installazioni fotovoltaiche realizzate sulla copertura dei fabbricati e particolari casi di intestazione di immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici.

Per quanto concerne le installazioni fotovoltaiche per le quali sussiste l'obbligo di accatastamento nella nota in argomento viene precisato che nel caso di installazioni fotovoltaiche architettonicamente integrate o parzialmente integrate (definite all'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed a quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili ma è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare a cui l'impianto risulta integrato, allorquando lo stesso ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore, in accordo alla prassi estimativa adottata dall'amministrazione catastale (circolare Agenzia territorio n. 10 del 4 agosto 2005, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).

Nel caso in cui sorga la necessità, per finalità civilistiche, di individuare separatamente il fabbricato e l'installazione fotovoltaica realizzata sulla copertura, si procede preliminarmente al frazionamento del fabbricato, individuando con i rispettivi subalterni le porzioni immobiliari componenti l'unità secondo le previsioni richiamate al paragrafo 3.3 della circolare n. 4 del 29 ottobre 2009. In particolare, deve essere preliminarmente individuato il lastrico solare, oggetto di trasferimento di diritti reali.

Non sussiste, comunque, alcun obbligo di dichiarazione al catasto, qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

- la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt;
- la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo ovvero, sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
- per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 metri³, in coerenza con il limite volumetrico stabilito all'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n.28.

Nella nota in argomento, per quanto concerne la ruralità degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici, viene precisato che agli immobili realizzati su fondi agricoli deve essere riconosciuto il carattere di ruralità dopo aver accertato che:

- l'azienda agricola esista, ossia si riscontri la presenza di terreni e beni strumentali che congiuntamente siano, di fatto, correlati alla produzione agricola;
- l'energia sia prodotta dall'imprenditore agricolo, nell'ambito dell'azienda agricola;
- l'impianto fotovoltaico sia posto nel comune ove sono ubicati i terreni agricoli, o in quelli limitrofi;
- almeno uno dei requisiti oggettivi, richiamati al paragrafo 4 della circolare n. 32 del 2009, sia soddisfatto.

Agli immobili ospitanti le installazioni fotovoltaiche, censiti autonomamente e per i quali sussistono i requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità, nel caso in cui ricorra l'obbligo di dichiarazione in catasto, ai sensi degli articoli 20 e 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249), è attribuita la categoria "D/IO -fabbricati per funzioni produttive connesse al/e attività agricole", introdotta con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139.

Impianti fotovoltaici ... quando accatastarli

Casistiche e procedure

Caso A

Impianti con potenza inferiore a 3 kWp e con differenziale di incremento stimabile in misura inferiore al 15% del valore di mercato e della relativa redditività ordinaria ... nessun obbligo.

Caso B

Impianti con potenza inferiore a 3 kWp e con differenziale di incremento stimabile in misura superiore al 15% del valore di mercato e della relativa redditività ordinaria ... variazione DocFa con incremento rendita catastale.

Procedura: predisposizione di pratica DocFa con causale "altre, sopraelevazione" (qualora l'impianto sia installato sulla copertura) con la soppressione dell'u.i.u. esistente (subalterno) e la successiva costituzione di una nuova u.i.u.. Nella planimetria catastale dovrà essere identificato il nuovo piano ove è installato l'impianto (esempio piano copertura, piano lastrico etc. qualora l'impianto sia installato sulla copertura) e disegnato l'ingombro dei pannelli. I suddetti non dovranno essere considerati nel calcolo dei poligoni, ma la rendita dell'unità immobiliare trattata dovrà subire una rivalutazione nel classamento (es. istallo sul tetto un impianto per uso domestico di potenza pari a 3 kWp di potenza e mi aumenta il valore del 15%, prima dell'impianto se la mia abitazione era di categoria A3 di classe 1a dopo la realizzazione effettuerò una variazione catastale in cui la categoria rimarrà A3, ma assumerà la classe 2a).

Caso C

Impianti con potenza superiore a 3 kWp e con differenziale di incremento stimabile in misura inferiore al 15% del valore di mercato e della relativa redditività ordinaria ... variazione DocFa con conferma rendita catastale.

Procedura: predisposizione di pratica DocFa con causale "altre, sopraelevazione" (qualora l'impianto sia installato sulla copertura) con la soppressione dell'u.i.u. esistente (subalterno) e la successiva costituzione di una nuova u.i.u.. Nella planimetria catastale dovrà essere identificato il nuovo piano ove è installato l'impianto (esempio piano copertura, piano lastrico etc. qualora l'impianto sia installato sulla copertura) e disegnato l'ingombro dei pannelli. I suddetti non dovranno essere considerati nel calcolo dei poligoni e la rendita dell'unità immobiliare trattata non subirà la rivalutazione nel classamento.

Caso D

Impianti con potenza superiore a 3 kWp e con differenziale di incremento stimabile in misura superiore al 15% del valore di mercato e della relativa redditività ordinaria ... variazione DocFa con incremento rendita catastale.

Procedura: predisposizione di pratica DocFa con causale "altre, sopraelevazione" (qualora l'impianto sia installato sulla copertura) con la soppressione dell'u.i.u. esistente (subalterno) e la successiva costituzione di una nuova u.i.u.. Nella planimetria catastale dovrà essere identificato il nuovo piano ove è installato l'impianto (esempio piano copertura, piano lastrico etc. qualora l'impianto sia installato sulla copertura) e disegnato l'ingombro dei pannelli. I suddetti non dovranno essere considerati nel calcolo dei poligoni, ma la rendita dell'unità immobiliare trattata dovrà subire una rivalutazione nel classamento (es. istallo sul tetto un impianto per uso domestico di potenza pari a 3 kWp di potenza e mi aumenta il valore del 15%, prima dell'impianto se la mia abitazione era di categoria A3 di classe 1a dopo la realizzazione effettuerò una variazione catastale in cui la categoria rimarrà A3, ma assumerà la classe 2a).

Termini per accatastamento e sanzioni

Come ricordato nel Comunicato 2012/04 del 30 giugno 2012, con nota dell'Agenzia del Territorio - Direzione Centrale Catasto e cartografia protocollo n.ro 31892 del 22 giugno 2012, avente come oggetto l'accertamento degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici, sono state definite le procedure da seguire in base alla potenza degli impianti ed al superamento o meno del differenziale di incremento del valore di mercato e della relativa redditività ordinaria.

Sulla base di quanto sopra, in base all'interpretazione condivisa, si possono indicare i termini appresso elencati:

impianti realizzati ante 22 giugno 2012

Termine per l'accatastamento e/o la variazione catastale: 22 luglio 2012

impianti realizzati post 22 giugno 2012

Termine per l'accatastamento e/o la variazione catastale: 30 giorni dalla fine dei lavori

Ne consegue che l'inosservanza delle scadenze sopra citate troveranno applicazione le sanzioni corrispondenti come appresso indicato.

1. regolarizzazione entro novanta giorni - riduzione della sanzione ad un decimo del minimo edittale previsto ossia € 103,20 per ciascuna unità immobiliare,
2. regolarizzazione entro un anno - riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo edittale previsto ossia € 129,00 per ciascuna unità immobiliare,
3. regolarizzazione oltre un anno - sanzione da un minimo di € 1.032,00 ad un massimo di € 8.264,00.